



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 26/05/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/12/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente dichiara di aver stipulato in data 31/07/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (xxx133), estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate; Ha quindi chiesto la condanna della resistente al pagamento di complessivi € 2.776,62, come di seguito meglio specificati: la restituzione della penale indebitamente applicata (€ 160,72); il rimborso degli oneri non maturati e in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, come di seguito ripartiti (tenuto conto dell'importo di € 202,65 già riconosciuti): € 42,95 a titolo di rimborso *pro quota* "commissioni accessorie"; € 563,03 a titolo di rimborso *pro quota* "commissioni finanziarie"; € 1.802,83 a titolo di rimborso *pro quota* "commissioni mediazione"; € 207,08 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria"; nonché gli interessi legali dal reclamo, il rimborso delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00, oltre al contributo per le spese di procedura.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata dei finanziamenti in controversia come riferito dalla parte ricorrente (contratto A – rata n. 49), ha rilevato di aver offerto in sede di riscontro al reclamo ulteriori abbuoni, non accettati dalla parte ricorrente; ha svolto considerazioni in merito all'interpretazione (asseritamente conforme all'orientamento di vigilanza precedente la sua emanazione) e all'applicazione (da escludersi nell'ordinamento nazionale) della pronuncia della CGUE Lexitor, ha richiamato pronunce della giurisprudenza di merito espresse nel senso prospettato; con riguardo alle commissioni di intermediazione ha specificato che si tratterebbe di una spesa



riferibile alla sola fare iniziale del finanziamento; ha prodotto al riguardo documentazione comprovante il pagamento del relativo corrispettivo; ha rilevato la natura *up front* delle “commissioni di attivazione” richiamando i rimborsi effettuati in conto estintivo a tale titolo, da intendersi quali liberalità; ha specificato che la voce di costo “commissioni di gestione” ha natura *recurring* ed ha dichiarato di aver provveduto al rimborso di quest’ultima commissione in conteggio estintivo applicando il criterio del costo ammortizzato (IAS 3); la legittimità dell’utilizzo del criterio IAS 39 è stata altresì confermata con Sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; ha comunque confermato la propria disponibilità a rimborsare la quota corrispondente secondo il criterio *pro rata temporis*; ha negato il carattere vessatorio delle clausole disciplinanti il rimborso anticipato contrattualmente previste e accettate dalla parte ricorrente; ha rilevato come la parte ricorrente nulla abbia prodotto per sostenere la pretesa restitutoria della penale di anticipata estinzione applicata in contratto; ha svolto considerazioni sulla (negata) spettanza delle spese di assistenza professionale.

L’intermediario chiede in via principale di rigettare il ricorso; in via subordinata “*nella denegata ipotesi in cui la Banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme*”, a circoscriverne l’importo a quanto offerto in sede di riscontro al reclamo: in via di ulteriore subordine, “*nella denegata ipotesi*” in cui la Banca fosse tenuta a corrispondere ulteriori somme, di decurtare quanto già rimborsato in sede di estinzione.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto.

La parte ricorrente ha dato atto a mezzo di liberatoria che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui risulta l’addebito di € 164,40 a titolo di “diritti di estinzione”, di cui parte ricorrente richiede la restituzione. Il contratto prevede un TAN del 7,15%.

Le condizioni economiche applicate al ricorrente prevedono due voci (“commissioni di attivazione”, “commissioni di gestione”) da ricondurre pacificamente alla tipologia degli oneri *recurring*, la cui restituzione è retta dal metodo *pro quota*. Sono invece da ricondurre alla classe degli oneri *up front* le “commissioni di intermediazione” e le “spese di istruttoria”.

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza *Lexitor*, resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l’art. 125-sexies TUB, e l’abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all’origine e agli obiettivi della disposizione di cui l’articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -“il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”. Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in



applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è pertanto tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella, da arrotondare all'unità inferiore, come da disposizioni vigenti:

Dati di riferimento del prestito

CONTRATTO xxx133			
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,15%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,45%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) spese istruttoria				350,00	Upfront	38,45%	134,58		134,58
B) Commissioni attivazione				1.159,20	Recurring	59,17%	685,86	79,82	606,04
B) Commissioni gestione				207,60	Recurring	59,17%	122,83	122,83	0,00
G) Comm intermediazione				3.047,04	Upfront	38,45%	1.171,65		1.171,65
Totale primo contratto				3.254,64					1.912,28

L'importo come sopra calcolato (€ 1.912,28), da arrotondare all'unità inferiore, come da disposizioni vigenti, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.615,90, a titolo di retrocessione oneri) la quale ha calcolato il rimborso di tutti gli oneri commissionali secondo il criterio *pro rata temporis*. La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dal reclamo, ed essi sono dovuti fino al saldo.

Sulla doglianza relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, Il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi, né le ragioni per cui la sua applicazione sia stata priva di oggettiva giustificazione. Sul punto è da richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento 5909/2020 con cui è stato precisato che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Inoltre, all'epoca del rimborso integrale del finanziamento di cui in controversia era già in vigore l'attuale art. 125-sexies T.U.B. pertanto è da rilevare che la clausola contrattuale relativa all'applicazione della penale è conforme alla disciplina di legge, risultando nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 160,72 pari all'1% del capitale residuo, al netto dei rimborsi come riportato nel medesimo conteggio (superiore ad € 10.000,00) (e v. in proposito ulteriormente il Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 11679/2021).

Infine, il Collegio ritiene che non sia dovuta la rifusione delle spese legali, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.912,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA